



Comune di Quindici

Provincia di Avellino
Via Sant'Antonio n°1 – tel. 081.510.24.99

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DEL BOSCO

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'AM'.

ARTICOLO 1

(FINALITA')

Il presente regolamento disciplina la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro, origano e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali non protette da leggi speciali e in particolare il pungitopo e l'agrifoglio) nei terreni demaniali di proprietà del Comune di Quindici al fine di:

- a) Conservare gli ecosistemi vegetali, i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed altro e per evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- b) Conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale.

Per i cittadini residenti nel Comune di Quindici non si applicano le norme previste nel presente regolamento, come, altresì per i cittadini Quindicesi non residenti ma iscritti all'AIRE.

ARTICOLO 2

(MODALITA' DI RACCOLTA)

1. La raccolta dei prodotti di cui all'art.1 è vietata dal 20 Settembre al 10 Novembre, fatta eccezione per i tartufi rispetto ai quali si fa riferimento alle prescrizioni della L.752/1985, al fine di prevenire, nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici regolanti le reciprocità dei rapporti tra micelio fungine e radici delle piante;
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita solo per le specie commestibili, da effettuarsi con tagli a recisione e a raso;
3. I funghi durante la raccolta dovranno essere contenuti in contenitori tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta e la diffusione sul suolo delle spore, per facilitarne la sedimentazione e la riproduzione;
4. Per i porcini a maturazione è obbligatorio ripulire l'imenio, cioè lo strato spugnoso posto al di sotto del cappello ricco di spore;
5. La ricerca dei tartufi deve essere effettuata con l'ausilio di massimo due cani a ciò addestrati e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) e deve essere limitata al punto ove il cane lo abbia iniziato;
6. Le fragole vanno colte allorché siano perfettamente mature, con il divieto di estirparne

A.

- le piantine;
7. L'origano va raccolto allorché maturo con divieto assoluto di estirparne le radici;
 8. I lamponi i mirtili e le bacche di ginepro vanno colti allorché maturi;
 9. La raccolta dei prodotti del bosco è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento per il periodo indicato dall'Autorità Forestale;
 10. E' consentita la raccolta delle piante officinali o di una loro parte ai sensi della L. 99/1931, per i piccoli quantitativi ed esclusivamente per uso familiare ad eccezione di quelle potenzialmente tossiche indicate nella tabella R.D. 722/1932.

ARTICOLO 3

(QUANTITATIVO MASSIMO DI RACCOLTA)

Il quantitativo massimo di raccolta per singolo raccoglitore è il seguente:

- a) Frutti del sottobosco (lamponi, more, bacche di ginepro, fragole e simili) = massimo kg. 0,5;
- b) Origano = massimo kg. 1,0;
- c) Funghi epigei pregiati (porcino, ovolo, spugnola) = massimo kg. 2,00;
- d) Funghi epigei ordinari (prataioli, ecc...) = massimo kg. 3,00;
- e) Funghi chiodini = massimo kg. 5,00;
- f) Tartufo = massimo kg. 0,50;

I limiti giornalieri pro-capite determinati per i funghi e tartufi di cui alle lettere c), d), e) ed f) valgono salvo il caso in cui siano superati da un unico esemplare.

ARTICOLO 4

E' severamente vietata:

- a) La raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso;
- b) La raccolta di funghi decomposti;
- c) La raccolta dei funghi epigei mediante l'utilizzo di rastrelli, uncini, o altri mezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero;
- d) La raccolta di funghi aventi altezza inferiore a cm. 3,00;
- e) Per la raccolta dei funghi usare sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi;
- f) La distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie;
- g) L'estirpazione e il taglio del pungitopo e dell'agrifoglio;
- h) La lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

Aut.

- i) La raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
- j) La non riempitura delle buche aperte per la raccolta dei tartufi;
- k) La ricerca e la raccolta del tartufo e dei funghi epigei spontanei durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- l) La raccolta di fogliame, terriccio e semi.

ARTICOLO 5

Il Comune di Quindici provvederà all'apposizione nei principali punti di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento di tabelle indicanti le limitazioni quantitative ed i divieti indicati nel presente regolamento.

ARTICOLO 6

Il Sindaco può istituire aree protette di interesse locale al fine di salvaguardare il territorio. Il divieto agli usi civici nelle aree protette è reso esecutivo mediante collocazione, lungo il perimetro del territorio interessato, di cartelli indicatori a cura del Comune.

ARTICOLO 7

(TESSERA - VALIDITA')

I cittadini che non hanno diritto agli usi civici del Comune di Quindici, ma che intendono usufruirne, possono produrre istanza al Sindaco nei modi e forme di legge dichiarando le proprie generalità e la residenza.

Il Sindaco rilascia, previo pagamento della somma stabilita nell'allegato "B" relativamente ad ogni singolo periodo, una "Tessera di autorizzazione" (d'ora in avanti tessera) con validità giornaliera, settimanale, mensile, semestrale o annuale.

La Tessera deve essere conforme allo schema riportato all'allegato "A" che fa parte integrante del presente regolamento.

La Tessera può essere rilasciata a minori purché non abbiano età inferiore ad anni 14, solo se la domanda è convalidata da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, anch'esso munito di tessera.

La Tessera può essere ritirata dal Sindaco a seguito di abuso da parte del raccoglitore che ha commesso almeno due infrazioni contravvenute dal personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 8 e non potrà essere rilasciata alla stessa persona prima di anni due.

La raccolta dei prodotti del bosco, è subordinata dunque:

- All'esibizione di un documento di identità;



- All'esibizione della tessera di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo e della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per i raccoglitori di cui al comma 1 del presente articolo.

Per i permessi giornalieri sarà rilasciata una Tessera, con le sole generalità, senza foto, secondo lo schema indicato nell'allegato "C", la stessa sarà anche acquistabile presso i bar e Sali e Tabacchi di questo Comune, dando atto che il fruitore dovrà sbarrare il giorno, mese ed anno di utilizzo prima di accedere ai fondi del Comune per la raccolta dei prodotti spontanei.

Agli esercenti commerciali che dichiareranno la propria disponibilità alla vendita delle suddette tessere giornaliere, sarà corrisposta una percentuale del 10% del prezzo di vendita del permesso giornaliero.

SANZIONI, DESTINAZIONI DEGLI INTROITI

ARTICOLO 8

(VIGILANZA)

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, agli organi di Polizia Locale, alle guardie venatorie, alle guardie ecologiche volontarie ed agenti giurati di cui alla legislazione vigente designati dal Comune, ai dipendenti della competente Comunità Montana, della Provincia.

ARTICOLO 9

(SANZIONI)

Per le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- € 150,00 per l'esercizio della raccolta senza l'autorizzazione, oltre il pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- € 150,00 per ogni kg. o frazione di prodotti raccolti nei periodi non consentiti di cui all'art.3, o nelle aree protette di cui all'art.6;
- € 50,00 per ogni kg. O frazione di funghi epigei raccolti oltre la quantità consentita;
- € 80,00 per violazione dell'art. 4 e dell'art. 6;
- € 100,00 per ogni kg o frazione di tartufi raccolti oltre la quantità consentita;
- € 100,00 per ogni cane in più di quelli consentiti per la raccolta dei tartufi.

Chiunque abbia raccolto dei prodotti di cui al presente regolamento al di là della quantità consentita oppure di prodotti di cui è vietata la raccolta è soggetto, oltre alle sanzioni amministrative precedenti,

A. 11

alla confisca dei citati prodotti.

La confisca dei prodotti viene effettuata direttamente dal personale di cui all'art.8 che accerta l'infrazione.

I prodotti confiscati vanno venduti, nelle forme e modi di legge, ed il ricavato si aggiunge agli introiti di cui all'art.9 ovvero vanno consegnati previa ricevuta ad istituti di beneficenza e assistenza.

In casi di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento di infrazione.

ARTICOLO 10

(INTROITI)

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art.7 e dalle sanzioni di cui all'art. 9 verranno destinate alla copertura delle spese per la gestione e la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente regolamento, per la sorveglianza dei boschi e per il recupero ed il miglioramento del demanio comunale.

ARTICOLO 11

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Quindici e della Comunità Montana Vallo di Lauto – Baianese.

Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche.

Eventuali proposte di modifica o integrazioni devono essere presentate entro il 31 Marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12

(NORME TRANSITORIE)

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le disposizioni di legge vigenti.



ALLEGATO "A"



COMUNE DI QUINDICI
PROVINCIA DI AVELLINO

ANNO _____

TESSERA N. _____

FOTO	TESSERA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI NEL DEMANIO COMUNALE
------	---

Cognome _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____

Data di nascita _____

Residente in _____

Alla Via _____

Tessera Strettamente Personale e Valida

Dal _____ al _____ e non
cedibile.

Quindici li _____

IL SINDACO
EDUARDO RUBINACCIO

ALLEGATO "B"

Sono valide le seguenti tariffe, salvo modifiche apportate con delibera di Giunta Comunale:

TIPO DI PERMESSO	VALIDITA'	IMPORTO
RACCOLTA GIORNALIERA	1 GIORNO	10,00 €
RACCOLTA MENSILE	30 GIORNI	50,00 €
RACCOLTA SEMESTRALE	180 GIORNI	100,00 €
RACCOLTA ANNUALE	1 ANNO	200,00 €

La validità dei permessi è, comunque, riferita ai soli tre giorni settimanali in cui è possibile la raccolta cioè: lunedì, mercoledì e sabato.



ALLEGATO "C"



COMUNE DI QUINDICI
PROVINCIA DI AVELLINO

ANNO _____ TESSERA N. _____

TESSERA _____ GIORNALIERA _____ DI
AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DEI
PRODOTTI SPONTANEI NEL DEMANIO
COMUNALE.

Cognome _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____

Data di nascita _____

Residente in _____

Alla Via _____

GIORNO _____

MESE _____

ANNO _____

IL SINDACO
EDUARDO RUBINACCIO